



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 13 dicembre 2010

OMISSIS

N. 9 – REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ PROFESSIONALI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo emanato con modifica con ultimo D.R. del 21 Agosto 2010;

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare gli artt. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l'art. 10, comma 5, che individua le attività formative che devono essere previste in ciascun corso di studio;

VISTO il D.L. n. 262 del 3.10.2006, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, ed in particolare l'art. 37, comma 2, che detta norme in materia di riconoscimento di crediti formativi;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 1019 del 13.03.2006, avente ad oggetto "Convenzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea o della laurea magistrale";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 149 del 01.06.2006, avente ad oggetto indicazioni operative relative all'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e all'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 2480 del 15.06.2006, avente ad oggetto l'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e l'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare l'art.11, comma 5

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ed in particolar modo l'art. 11;

Propone al Senato Accademico, per l'approvazione, il seguente :

“Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari

In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie (60 CFU) e delle classi di laurea magistrale (40 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>>.

Art. 2 Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento di CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario consiste nella attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti previsti nei Manifesti degli Studi e nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

La struttura didattica competente (Consiglio di Corso di Laurea, Classe, Interclasse) ha il compito di individuare quali insegnamenti possano essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, presenti nel Manifesto, che sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4 Adempimenti dei consigli di corso di studio e di facoltà

Le Facoltà deliberano, tenuto conto della specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente regolamento, e stabiliscono il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, da riportare nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

Art. 5 Conoscenze ed abilità professionali pregresse

Ai fini del riconoscimento di CFU e con riferimento all'art. 10 dello schema di regolamento didattico di corso di studio (delibera n.11 S.A. 12/01/2010) la struttura didattica competente di ogni corso di studio propone ed il relativo Consiglio di Facoltà approva un elenco di attività professionali il cui effettivo esercizio, certificato ai sensi della normativa vigente, può permettere il riconoscimento di CFU proporzionati al numero di anni di esercizio della professione.

Possono altresì rientrare in detta categoria le seguenti esperienze:

1. Abilitazione alla professione;
2. Superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera in posti per i quali l'accesso da esterno richiederebbe il titolo di studio corrispondente al livello di laurea prescelto;
3. Svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;
4. Svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;
5. Esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza;

Art. 6 Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- la formazione sia certificata;
- l'Università, o altro Ateneo, abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
- l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata
- nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto

Rientrano altresì in questa categoria:

1. Partecipazione a corsi IFTS, con valutazione finale, preventivamente accreditati dall'Università di Palermo;
2. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell'Università di Palermo in ATS;
3. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, rilasciati da enti o istituti abilitati e dal Centro linguistico di Ateneo;
4. Frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di un'attività lavorativa in Ateneo;
5. Frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
6. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero;
7. Dottorati di ricerca svolti in Italia e all'estero;
8. Seminari cui l'Università di Palermo abbia concorso ai sensi della delibera n.10 S.A. 5/10/2010 "Accreditamento attività culturali dell'Ateneo di Palermo";
9. Il riconoscimento di CFU per "abilità informatiche" è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni pubbliche e private riconosciute per l'acquisizione di competenze informatiche di base.

Art. 7 Modalità per il Riconoscimento di conoscenze ed abilità

Ai fini del riconoscimento dei CFU, lo studente richiedente, ad iscrizione già avvenuta, dovrà presentare alla struttura didattica competente, le attestazioni e le certificazioni inerenti ciascuna conoscenza o abilità professionale di cui si richiede il riconoscimento.

Il riconoscimento dei CFU sarà individuale ed effettuato con delibera del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale.

Il riconoscimento potrà essere effettuato, sia per i Corsi di Laurea che per quelli di Laurea Magistrale, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio competente e portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui al punto a) (*attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo*), nella tipologia di attività di cui al punto d) (*attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.....*) o in sostituzione di un insegnamento previsto dal Manifesto.

Art. 8 Ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio."



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento
f.to Franca Troja

Il Dirigente
f.to Maria Averna

Alle ore 15,50 interviene nella seduta il delegato del Rettore per la didattica, prof. Vito Ferro. Il Presidente dà la parola al Prof. Ferro, affinché illustri l'argomento.

Si apre un dibattito sul tema, in cui intervengono, tra gli altri:

- il Prof. De Leo, facendo riferimento alla specificità delle lauree del settore medico, fa presente sussistono delle limitazioni normative sulla possibilità di attribuire crediti.
- Il Prof. Valenza, alla luce anche dell'intervento del prof. De Leo, propone di rinviare alla Commissione Regolamenti per un'ulteriore istruttoria.
- Il Prof. Boscaino propone di non estendere il presente regolamento ai corsi di studi con laurea abilitante.

Il Presidente pone in approvazione il documento con la mozione proposta dal prof. Boscaino

Il Senato Accademico

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare l'art. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l'art. 10, comma 5

VISTO il D.L. n. 262 del 3.10.2006, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, ed in particolare l'art. 37, comma 2, che detta norme in materia di riconoscimento di crediti formativi;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 1019 del 13.03.2006, avente ad oggetto "Convenzione tra i singoli Atenei e vari enti o istituzioni per il riconoscimento di crediti al fine del conseguimento della laurea o della laurea magistrale";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 149 del 01.06.2006, avente ad oggetto indicazioni operative relative all'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e all'art. 22, comma 13 della 28.12.2001, n.448.";

VISTA la nota del M.U.R. prot. n. 2480 del 15.06.2006, avente ad oggetto l'art. 5, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n. 270 e l'art. 22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448.";

VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 2450 del 12.07.2010 ed in particolare l'art.11, comma 5,

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ed in particolar modo l'art. 11;

con l'astensione del prof. Valenza

DELIBERA

di approvare, in conformità alla proposta sopra riportata, nel testo che di seguito si trascrive il:

“Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate al conseguimento delle Lauree, delle Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Palermo.

Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie (60 CFU) e delle classi di laurea magistrale (40 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>.

Art. 2 Criteri generali

Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento di CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario consiste nella attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti previsti nei Manifesti degli Studi e nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

La struttura didattica competente (Consiglio di Corso di Laurea, Classe, Interclasse) ha il compito di individuare quali insegnamenti possano essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti, presenti nel Manifesto, che sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Art. 3 Limiti quantitativi

Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4 Adempimenti dei consigli di corso di studio e di facoltà

Le Facoltà deliberano, tenuto conto della specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento dei CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente regolamento, e stabiliscono il numero di CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, da riportare nel Regolamento didattico di ciascun Corso di studio.

Art. 5 Conoscenze ed abilità professionali pregresse

Ai fini del riconoscimento di CFU e con riferimento all'art. 10 dello schema di regolamento didattico di corso di studio (delibera n.11 S.A. 12/01/2010) la struttura didattica competente di ogni corso di studio propone ed il relativo Consiglio di Facoltà approva un elenco di attività professionali il cui effettivo esercizio, certificato ai sensi della normativa vigente, può permettere il riconoscimento di CFU proporzionati al numero di anni di esercizio della professione.

Possono altresì rientrare in detta categoria le seguenti esperienze:

1. Abilitazione alla professione;
2. Superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera in posti per i quali l'accesso da esterno richiederebbe il titolo di studio corrispondente al livello di laurea prescelto;
3. Svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. Svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;
5. Esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza;

Art. 6 Conoscenze ed abilità acquisite in attività formative di livello post secondario

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

- la formazione sia certificata;
- l'Università, o altro Ateneo, abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
- l'attività formativa si sia conclusa con un esame finale la cui valutazione risulti certificata
- nel certificato relativo risulti chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto

Rientrano altresì in questa categoria:

10. Partecipazione a corsi IFTS, con valutazione finale, preventivamente accreditati dall'Università di Palermo;
11. Partecipazione a corsi FSE, con valutazione finale, attivati con il contributo dell'Università di Palermo in ATS;
12. Frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera, rilasciati da enti o istituti abilitati e dal Centro linguistico di Ateneo;
13. Frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di un'attività lavorativa in Ateneo;
14. Frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
15. Frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero;
16. Dottorati di ricerca svolti in Italia e all'estero;
17. Seminari cui l'Università di Palermo abbia concorso ai sensi della delibera n.10 S.A. 5/10/2010 "Accreditamento attività culturali dell'Ateneo di Palermo";
18. Il riconoscimento di CFU per "abilità informatiche" è ammesso solo dietro presentazione di certificati rilasciati da istituzioni pubbliche e private riconosciute per l'acquisizione di competenze informatiche di base.

Art. 7 Modalità per il Riconoscimento di conoscenze ed abilità

Ai fini del riconoscimento dei CFU, lo studente richiedente, ad iscrizione già avvenuta, dovrà presentare alla struttura didattica competente, le attestazioni e le certificazioni inerenti ciascuna conoscenza o abilità professionale di cui si richiede il riconoscimento.

Il riconoscimento dei CFU sarà individuale ed effettuato con delibera del Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale.

Il riconoscimento potrà essere effettuato, sia per i Corsi di Laurea che per quelli di Laurea Magistrale, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio competente e portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.

Il riconoscimento dei CFU potrà avvenire, una sola volta ed individualmente, nella tipologia di attività di cui al punto a) (*attività autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo*), nella tipologia di attività di cui al punto d) (*attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze etc.....*) o in sostituzione di un insegnamento previsto dal Manifesto.

Art. 8 Ipotesi derogatorie

Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.”

Il presente Regolamento non si applica ai corsi di studio con esame finale abilitante alla professione.

Letto e approvato seduta stante.

Il Direttore Amministrativo
Segretario
F.to Dott. Antonio Valenti

Il Pro Rettore Vicario
Presidente
F.to Prof. Ennio Cardona